




Ministero della Salute

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione

Uff. 2 - Igiene degli alimenti ed esportazioni



N.
Risposta al Foglio del
N.

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
PREF III e IV
aoo.pref@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: Denominazione di vendita legale dei prodotti: pasta di salame, pasta di salsiccia, salsiccia non stagionata – Risposta

In merito alla richiesta di chiarimenti di pari oggetto prot. n. 11461 del 20/09/2016, si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n. 828 del 13 gennaio u.s., la scrivente Direzione Generale ha chiarito che per la definizione di preparazioni di carne e prodotti a base di carne occorre fare esclusivamente riferimento a quanto stabilito nell'Allegato I del Reg. (CE) n. 853/2004.

L'unico criterio discriminante, pertanto, tra le due tipologie di prodotto, ai sensi di detto regolamento, consiste nel metodo dell'esame visivo della superficie di taglio che consente di constatare la scomparsa o meno delle caratteristiche delle carni fresche e non quindi nella misurazione del valore dell'Aw (attività dell'acqua).

In tale contesto la salsiccia fresca si classifica come preparazione di carne; nel caso la salsiccia fresca subisca un processo di stagionatura per un periodo lungo tale da consentirne la perdita delle caratteristiche della carne fresca, si classifica come prodotto a base di carne.

Pertanto, considerato che il Reg. (CE) n. 853/2004 stabilisce in maniera chiara ed indubitabile la differenza tra le due tipologie di prodotto, non si ravvisa la necessità di ricorrere ad un ulteriore intervento chiarificatore attraverso l'adozione di apposite Linee Guida circa la corretta classificazione e designazione di tali prodotti da divulgare a tutte le parti interessate.

IL DIRETTORE DELL'UFF. 2

(Dott. Pietro Noè)

Referenti del procedimento:

dr.ssa Rosa Gaglione – 06.5994 6630

e-mail: r.gaglione@sanita.it

dr.ssa Loredana Iuliano – 06.5994 2409

e-mail: l.iuliano@sanita.it



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione
Ufficio III

Al MiPAAF ICQRF
PREF III e IV
Via Quintino Sella, 42
00187 Roma (RM)

aoo.pref@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero della Salute

DGISAN

0000828-P-13/01/2016



173153006

N.
Risposta al Foglio del
N.

Oggetto: Risposta alla richiesta di parere: denominazione di vendita legale del prodotto "Pasta di salame".

In relazione alla nota di codesto Ministero, DGPREF 13059, in merito alla denominazione di vendita legale del prodotto pasta di salame, si rappresenta quanto segue.

La Circolare dell' 8 febbraio del 1992 n. 2 del Ministero della salute, citata nella nota, non è più vigente in quanto il D.P.R. 3 agosto 1998, n.309, a cui si riferisce, e la direttiva 94/65/CE sono state sostituite dal Regolamento (CE) 853/2004.

Per la definizione di preparazioni e prodotti a base di carni occorre quindi fare riferimento all'allegato I del citato regolamento.

Pertanto il prodotto in questione, così come quello dell'immagine allegata alla nota di codesto dicastero, sembra essere una preparazione e non un prodotto a base di carne e, di conseguenza, laddove il laboratorio lo confermi, l'etichetta del prodotto non è conforme. Di conseguenza dovrà essere valutato il corretto utilizzo degli additivi ai sensi del Reg.(UE) 601/2014.

Il Direttore Generale
(Dr. Giuseppe Ruocco)

Responsabile Uff.III DGISAN Dott.ssa A.Di Sandro email : a.disandro@sanita.it
Referente:Loredana Iuliano- uff. III DGISAN email:l.iuliano@sanita.it